

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGIOLA

Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato

Presentata il 10 dicembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di contribuire ad affrontare e risolvere le criticità emerse in materia di reclutamento del personale docente universitario, criticità che derivano dall'incompleta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cosiddetta « riforma Gelmini »), e che contrastano in maniera stridente con i principi di cui agli articoli 1, primo comma, 3, 4, primo comma, e 33, quarto comma, della Costituzione. Per questa via ci si propone, altresì, di contenere fenomeni quali la « fuga dei cervelli » e la profonda conflittualità tra le diverse figure universitarie, oramai di dominio pubblico, che provoca contenziosi e azioni collettive di tutela da svariati anni.

A livello generale, infatti, si constata la presenza di migliaia di ricercatori universitari, abilitati sin dalla prima tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN),

svoltasi nel 2012, al ruolo di professore associato, che sono ancora in attesa di una doverosa progressione di carriera e le cui abilitazioni, che erano oramai prossime alla scadenza, sono state solo di recente prorogate dall'attuale maggioranza di Governo. In mancanza della proroga, infatti, i ricercatori interessati sarebbero stati di fatto costretti a partecipare a nuove tornate dell'ASN, con evidenti ripercussioni sulla funzionalità dell'intero sistema e senza peraltro alcuna garanzia di vedere finalmente soddisfatte le proprie legittime aspettative.

Inoltre, si riscontrano, all'evidenza, significative differenze di trattamento tra la figura del ricercatore a tempo indeterminato e la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240 del 2010, tanto nell'attribuzione della qualifica ai fini dell'immissione in ruolo quanto nel conseguente trattamento economico. Più in par-

ticolare, la disciplina del ruolo unico dei ricercatori universitari, risultante dal combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 3 luglio 1998, n. 210, prevedeva che l'accesso al ruolo avvenisse tramite procedure comparative bandite dalle università, così come previsto per i ruoli di professore associato e ordinario, e che il relativo contratto fosse a tempo determinato per un periodo di tre anni, decorsi i quali il candidato veniva sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale. Il superamento del giudizio comportava l'inserimento nella fascia dei ricercatori confermati, nella quale, ai sensi dell'articolo 34, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, i ricercatori « permangono fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età ». La progressione di carriera a professore associato e ordinario è dunque possibile solo a seguito di specifici concorsi banditi dalle singole università per tali ruoli. L'approvazione della legge n. 240 del 2010 ha introdotto due nuove figure di ricercatore a tempo determinato. In particolare, il contratto triennale relativo alla prima figura, disciplinato dall'articolo 24, comma 3, lettera a), è destinato a coloro che siano in possesso di un dottorato di ricerca o di un titolo equivalente e prevede un trattamento economico pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato. Il contratto, sempre triennale, relativo alla seconda figura, prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera b), era, invece, inizialmente riservato a coloro che avessero già concluso un contratto triennale relativo alla prima figura, o che fossero stati titolari di assegni di ricerca o di borse *post*-dottorato per almeno tre anni, nella stessa misura originale e, attualmente, a coloro che hanno usufruito dei contratti di ricercatore ai sensi della lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 240 del 2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usu-

fruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240 del 2010, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; per tale figura di ricercatore è previsto un trattamento economico pari a quello spettante al ricercatore confermato elevato fino a un massimo del 30 per cento. In questo caso però, al termine dei tre anni, secondo quanto disposto dal successivo comma 5, il ricercatore a tempo determinato che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia è valutato dalla propria università senza alcuna procedura pubblica comparativa e, in caso di valutazione positiva, accede direttamente al ruolo di professore associato.

La coesistenza di discipline così diverse per le medesime figure comporta una evidente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, laddove il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), accede al ruolo di professore associato sulla base di un meccanismo per lo più automatico, mentre il ruolo di ricercatore confermato, così come concepito dalla normativa precedente alla riforma Gelmini, si traduce di fatto in un ruolo a tempo indeterminato e ad esaurimento, da molti definito come un « binario morto », senza alcuna possibilità di progressione di carriera fino all'età del pensionamento. Appare utile considerare che alla figura del ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), si applicano inoltre varie disposizioni volte ad incentivare il reclutamento del personale accademico, disposizioni che impongono alle università di prevedere nella propria programmazione triennale l'accantonamento di specifiche risorse, nell'ambito di quelle derivanti dal Fondo per il finanziamento ordinario delle università, destinate al consolidamento dell'organico di ateneo.

Da qui la necessità di riequilibrare le differenze intercorrenti tra le varie figure di ricercatore in termini di progressione di carriera e di trattamento economico, differenze che comportano un'ingiustificata

disparità di trattamento a danno dei ricercatori a tempo indeterminato.

In questo senso vanno gli interventi della presente proposta di legge.

In particolare attraverso l'inserimento di nuovi commi negli articoli 6 e 16 della legge n. 240 del 2010 si riconosce ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'ASN alle funzioni di professore di seconda fascia l'inquadramento nel ruolo di professori associati aggiunti per un periodo di tre anni. Il conseguimento dell'ASN alla seconda fascia da parte dei ricercatori a tempo indeterminato costituisce, quindi, titolo, dietro presentazione di apposita domanda, per l'immissione nel nuovo ruolo, cessando di fatto la durata novennale dell'abilitazione medesima prevista dal comma 1 dell'articolo 16.

In tale ruolo essi, oltre allo svolgimento dei compiti previsti al comma 3 dell'articolo 6, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici almeno 60 ore. Per tale nuovo ruolo è riconosciuto il trattamento economico attualmente in godimento, aumentato di un assegno integrativo annuo di 900 euro per lo svolgimento dei nuovi compiti didattici, importo che è mediamente corrispondente a quello percepito dal ricercatore a tempo indeterminato nella qualità di professore aggregato « con consenso », di cui al comma 4 dell'articolo 6. Le università si potranno agevolmente fare carico di questo assegno integrativo, considerato che nella maggior parte dei casi si

tratterà di un mero cambiamento del titolo di spesa.

Inoltre, introducendo il nuovo comma 5-bis nell'articolo 24, si prevede che, allo scadere del terzo anno di attività nel ruolo di professore aggiunto, trovi applicazione la stessa procedura prevista per i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b): il professore associato aggiunto sarà quindi valutato dalla propria università, senza alcuna procedura pubblica comparativa con altri candidati, e in caso di valutazione positiva sarà inserito nel ruolo dei professori associati. Si dispone altresì che, in caso di valutazione negativa, il professore associato aggiunto torna a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo indeterminato non abilitato e decade dall'assegno integrativo aggiuntivo per il venir meno degli obblighi didattici assegnati nel ruolo di professore aggiunto.

Con le disposizioni proposte si sana un'irragionevole disparità di trattamento tra i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), i quali hanno diritto all'inquadramento in ruolo come professori associati se ottengono l'abilitazione in costanza di rapporto, e i ricercatori a tempo indeterminato, con una più lunga attività scientifica, i quali viceversa non ottengono affatto, nella legislazione vigente, tale inquadramento, ma debbono attendere l'indizione di un apposito concorso da parte delle università.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

« *4-bis*. I ricercatori a tempo indeterminato che conseguono l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla seconda fascia, ai sensi dell'articolo 16, assumono l'incarico di professore associato aggiunto per un periodo di tre anni. I professori associati aggiunti svolgono le funzioni previste dal comma 3 del presente articolo e sono inoltre tenuti a svolgere compiti didattici per almeno 60 ore annuali. Il trattamento economico spettante ai professori associati aggiunti è pari al trattamento economico in godimento nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato incrementato di un assegno integrativo annuo lordo pari a 900 euro, a carico del bilancio dell'università ».

2. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis*. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla seconda fascia da parte dei ricercatori a tempo indeterminato costituisce titolo, su richiesta, per l'immissione nell'incarico di professore associato aggiunto per un periodo di tre anni, in deroga alla durata novennale di validità dell'abilitazione stessa prevista al comma 1 ».

3. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Nel terzo anno di attività, l'università valuta il professore associato aggiunto, di cui all'articolo 6, comma *4-bis*, ai

fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di valutazione positiva, il professore associato aggiunto, alla scadenza del terzo anno nel relativo incarico, è inquadrato nel ruolo di professore associato; si applica la procedura prevista al comma 5 del presente articolo. In caso di valutazione negativa, alla scadenza del terzo anno nel relativo incarico, il professore associato aggiunto è ricollocato nel ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, decadendo dall'incarico di professore associato aggiunto e dall'assegno integrativo di cui al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 6.

5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla seconda fascia, ai sensi dell'articolo 16, sono immessi, su richiesta, nell'incarico di professore associato aggiunto ai sensi degli articoli 6, comma 4-bis, e 16, comma 4-bis. La richiesta può essere effettuata solo una volta entro il 28 febbraio 2020.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in relazione al numero di professori associati aggiunti che abbiano conseguito una valutazione positiva al termine del terzo anno nell'incarico »;

b) al comma 6, le parole: « e ricercatori a tempo indeterminato » sono soppresse.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0089800